



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 79/15
Lussemburgo, 9 luglio 2015

Sentenza nella causa C-231/14 P
InnoLux Corp. / Commissione

La Corte conferma l'ammenda di 288 milioni di euro inflitta alla InnoLux per la sua partecipazione all'intesa nel mercato degli schermi LCD

Nel caso in cui i prodotti interessati dall'intesa siano stati incorporati in prodotti finiti da un'impresa integrata verticalmente al di fuori del SEE, la Commissione può prendere in considerazione, per il calcolo dell'ammenda da infliggere a tale impresa in ragione dell'intesa, le vendite dei suoi prodotti finiti realizzate all'interno del SEE a imprese terze

Nel 2010, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di 648,925 milioni di euro a 6 produttori coreani e taiwanesi di schermi a cristalli liquidi (LCD) per la loro partecipazione ad un'intesa tra il 2001 ed il 2006¹. I pannelli LCD sono l'elemento principale degli schermi piatti utilizzati nei televisori e nei computer. Una delle ammende più ingenti è stata inflitta alla società taiwanese InnoLux (pari a 300 milioni di euro). Nel 2014, il Tribunale dell'Unione europea ha confermato il contenuto essenziale di tale decisione e ridotto l'ammenda inflitta alla InnoLux a 288 milioni di euro².

La InnoLux ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere una maggiore riduzione dell'ammenda³. La società taiwanese contesta al Tribunale di aver incluso, nel valore delle vendite prese in considerazione per il calcolo dell'ammenda, prodotti finiti venduti nello Spazio economico europeo (SEE), nei quali le sue controllate, con sede al di fuori del SEE, avevano incorporato gli LCD oggetto della controversia. La InnoLux ritiene che le vendite realizzate nel mercato dei prodotti finiti non siano in relazione con l'intesa organizzata nel mercato degli LCD.

Con la sua sentenza odierna, la Corte rileva innanzitutto che le vendite incriminate sono state realizzate non nel mercato degli LCD, ma su quello dei prodotti finiti che li incorporano. La Corte ritiene tuttavia che tali vendite, in ragione degli effetti del prezzo degli LCD incorporati fissato dal cartello, possono pregiudicare la concorrenza nel mercato dei prodotti finiti all'interno del SEE, cosicché **l'intesa si riferisce ad esse**.

A tale riguardo, la Corte ricorda che, nel mercato dei prodotti finiti che incorporano i prodotti oggetto del cartello, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un'intesa in due modi distinti: ripercuotendo le maggiorazioni di prezzo dei prodotti risultanti dall'infrazione su quello dei prodotti finiti, ovvero non ripercuotendolo, il che si risolve quindi nel conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai concorrenti che si procurano gli stessi prodotti sul mercato dei prodotti oggetto dell'intesa.

¹ Decisione C (2010) 8761 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.309 – LCD), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 ottobre 2011 (GU C 295, pag. 8).

² Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, *InnoLux / Commissione* (T-91/11, v. comunicato stampa n° 29/14).

³ Anche la LG Display, un altro produttore la cui ammenda iniziale di 215 milioni di euro è stata ridotta a 210 milioni dalla sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, *LG Display Co. Ltd e LG Display Taiwan / Commissione* (T-128/11, v. comunicato stampa n° 29/14), ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte. In tale causa, iscritta a ruolo con il numero C-227/14 P, la Corte ha pronunciato la propria sentenza il 23 aprile 2015 (v. comunicato stampa n° 41/15).

Alla luce di tali circostanze, la Corte rileva, al pari del Tribunale, che **legittimamente la Commissione ha potuto prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'ammenda, le vendite dei prodotti finiti che incorporano gli LCD, e ciò in misura pari al valore degli LCD.**

Successivamente, la Corte sottolinea che, nel calcolo dell'ammenda, l'esclusione di tali vendite produrrebbe l'effetto di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell'infrazione commessa da una determinata impresa e di infliggerle un'ammenda priva di una reale relazione con la portata dell'intesa e con il suo ruolo nel mercato dei prodotti interessati dall'infrazione. Un tale approccio finirebbe con l'avvantaggiare le imprese integrate verticalmente che fanno procedere, nelle loro unità di produzione stabilite al di fuori del SEE, all'incorporazione, in prodotti finiti, dei prodotti che costituiscono l'oggetto dell'infrazione.

La Corte conferma inoltre che la Commissione ha potuto trattare in modo distinto le vendite effettuate dai partecipanti all'intesa, a seconda che questi ultimi formino o meno un'impresa unica con le società che procedono all'incorporazione dei prodotti interessati in prodotti finiti. Infatti, i partecipanti all'intesa che, come la InnoLux, formano un'impresa unica con le unità di produzione che procedono a tale incorporazione, si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quelli che formano un'impresa distinta dall'impresa che ha incorporato i prodotti oggetto del cartello.

Infine, la Corte respinge l'argomentazione della InnoLux secondo la quale la presa in considerazione, per il calcolo dell'ammenda, delle vendite di prodotti finiti realizzate all'interno del SEE, nel caso in cui tali prodotti incorporino LCD che sono stati oggetto di una vendita interna al di fuori del SEE, eccede la competenza territoriale della Commissione. Secondo la Corte, la Commissione era infatti competente ad applicare l'articolo 101 TFUE all'intesa in questione, poiché i partecipanti a tale intesa, di portata mondiale, l'avevano messa in atto nel SEE, realizzando su tale territorio vendite dirette di LCD a imprese terze. Per contro, ai fini del calcolo dell'ammenda, occorre che il valore delle vendite prese in considerazione rifletta l'importanza economica dell'infrazione ed il peso relativo della InnoLux in quest'ultima, il che giustifica, nel caso di specie, la presa in considerazione delle vendite di prodotti finiti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte **respinge integralmente l'impugnazione della InnoLux** .

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582